

COVID-19

Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126

Il Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” è stato convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, Suppl. Ordinario n. 37.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (rif. articolo 60, comma 7-bis - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

È stata introdotta la **facoltà** di **non** effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

CHI

I soggetti che non adottano i Principi Contabili Internazionali.

COSA

Tali soggetti possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), C.C., **non effettuare** fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni **materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo Bilancio annuale approvato (rif. comma 7-bis, art. 60¹.)

La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al Conto Economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario **di un anno**.

¹ **NOTA BENE:** la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del Decreto IRAP, la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione a Conto Economico.

NOTA BENE

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con Decreto del MEF.

I soggetti che si avvalgono della sopra citata facoltà devono destinare ad una **riserva indisponibile** gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva deve essere integrata utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva deve essere integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

ATTENZIONE

La Nota Integrativa deve dar conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

GRUPPO IVA

(rif. articolo 72-bis - Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso)

Con una norma di interpretazione autentica è stata modificata la disciplina delle operazioni effettuate dal Gruppo IVA e nei confronti di esso.

CHI

Soggetti aderenti al Gruppo IVA.

COSA

Viene previsto che alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il regime di esenzione (di cui al secondo comma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1072), laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA.

NOTA BENE

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, la verifica della percentuale di detrazione IVA (i.e. nel triennio solare precedente alla costituzione del Gruppo IVA, la percentuale di detrazione IVA - anche per effetto dell'opzione della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti - non deve essere stata superiore al 10%) deve essere effettuata sulla base della percentuale determinata:

- ◆ in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

- ◆ in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

TURISMO

(rif. articolo 77 - Misure urgenti per il settore turistico)

È stato ampliato l'ambito di applicazione delle misure urgenti previste per il settore turistico.

CHI

Strutture turistico-ricettive.

COSA

Per le strutture turistico-ricettive, il credito di imposta relativo all'affitto di azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto di azienda, il credito di imposta spetta per entrambi i contratti.

Inoltre, il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (di cui al comma 3 dell'articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) spetta anche alle **strutture termali**.

Tale credito di imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, **maggio e giugno** e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, **giugno e luglio** (rif. articolo 28, comma 5, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34).

Per le imprese turistico-ricettive, il credito di imposta spetta fino al **31 dicembre 2020**.

È stato anche previsto che al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, **nonché le guide e gli accompagnatori turistici** a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato istituito un fondo con una dotazione di **265 milioni** di euro per il 2020 (rif. articolo 182, comma 1, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34).

TURISMO E SPETTACOLO - IMU

(rif. articolo 78 - Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo)

La norma ha previsto l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria.

CHI

Soggetti che operano nei settori del turismo e dello spettacolo.

COSA

Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il **2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU** (di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) relativa a:

- ◆ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- ◆ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- ◆ immobili rientranti nella categoria catastale **D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- ◆ immobili rientranti nella categoria catastale **D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**²;
- ◆ immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*».

IMU – ATTIVITA' AGRICOLA

(rif. articolo 78-bis - Interpretazione autentica in materia di IMU)

È stata introdotta una norma di interpretazione autentica in materia di IMU (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2³, della Legge 27 luglio 2000, n. 212).

CHI

Soggetti passivi di imposta.

² **NOTA BENE: L'IMU per tale tipologia di immobili non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.**

³ Il comma 2 prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

COSA

Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia IMU, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145⁴, si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata Legge n. 145/2018 (i.e. periodi di imposta precedenti al 1° gennaio 2019).

Nelle agevolazioni tributarie previste per i soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale (di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 228/2001) sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

CREDITO DI IMPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE TURISTICHE E TERMALI

(rif. articolo 79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)

Sono state introdotte ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale.

CHI

Soggetti che operano nel settore turistico e termale.

COSA

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (cfr. articolo 10 del Decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106) è riconosciuto **nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2020 e 2021).**

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁵.

NOTA BENE

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono **attività agrituristica**, le strutture di cui all'articolo 3 della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (i.e. stabilimenti termali), queste ultime anche per la realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di

⁴ Ai sensi di tale disposizione, i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.

⁵ Come specificato dal comma 1 dell'articolo 79, ai fini della compensazione non si applica la ripartizione in quote annuali, di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014.

attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle **attività termali**, nonché le **strutture ricettive all'aria aperta**.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI

(rif. articolo 81 - Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

È stato riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.

CHI

Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

COSA

Per il 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti** in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un **contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% o degli investimenti effettuati**, a decorrere dal **1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, nel limite massimo complessivo pari a **90 milioni di Euro** (che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020).

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo di imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro** e fino a un **massimo di 15 milioni di euro**.

ATTENZIONE

Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Il corrispettivo sostenuto per gli investimenti costituisce, per il soggetto erogante, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

NOTA BENE

Tale agevolazioni è concessa ai sensi e nei limiti del:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del:
- ✓ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI

(rif. articolo 97 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

La norma ha previsto una ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi.

CHI

Soggetti interessati dalla rateizzazione dei versamenti **sospesi** nei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**.

COSA

I versamenti sospesi (cfr. articoli 126 e 127 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o;**
- **mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.**

Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di **ventiquattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI ISA - VERSAMENTO SECONDO ACCONTO

1. (rif. articolo 98 - Proroga di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA)

È stato prorogato il termine per il versamento del secondo acconto.

CHI

- ◆ contribuenti soggetti agli ISA;
- ◆ contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ◆ contribuenti che adottano il "regime forfetario".

COSA

È stato prorogato al **30 aprile 2021** il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle Imposte sui Redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

ATTENZIONE

Tale disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (rif. comma 2, articolo 98).

SOGGETTI ISA – VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE

2. (rif. articolo 98-bis - Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

È stata prevista la proroga dei versamenti da dichiarazione.

CHI

- ◆ contribuenti soggetti agli ISA;
- ◆ contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ◆ contribuenti che adottano il "regime forfetario".

COSA

I sopra citati soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il **30 ottobre 2020** con la maggiorazione dello **0,8%** delle imposte dovute.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.

RISCOSSIONE COATTIVA **(rif. articolo 99 - Proroga riscossione coattiva)**

La norma ha prorogato la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie.

CHI

Tutti.

COSA

Il termine previsto per la riscossione coattiva è prorogato al **15 ottobre 2020** (la data prevista in precedenza era il 31 agosto 2020).

EX - TASI **(rif. articolo 108 - Maggiorazione ex-TASI)**

È stata prevista una maggiorazione dell'imposta.

CHI

Soggetti passivi di imposta.

COSA

L'aliquota massima può essere aumentata nella **misura aggiuntiva massima dello 0,08%** (cfr. articolo 1, comma 755, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

TOSAP E COSAP **(rif. articolo 109 - Proroga esonero TOSAP e COSAP)**

È stata prevista la sospensione per il 2020 della TOSAP e della COSAP.

CHI

Imprese di pubblico esercizio.

COSA

La norma è intervenuta sull'articolo 181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - sospendendo la TOSAP e la COSAP fino al **31 dicembre 2020**.

RIVALUTAZIONE BENI

(rif. articolo 110 - Rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020)

La norma ha previsto la rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni 2020⁶.

CHI

Società di capitali residenti che **non** adottano i Principi Contabili Internazionali nella redazione del Bilancio.

COSA

Possono essere rivalutati, anche in deroga all'articolo 2426 C.C. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, i **beni di impresa** e le **partecipazioni** in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.C. che costituiscono **Immobilizzazioni Finanziarie** (i.e. immobilizzazioni di cui alla Sezione II del Capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342) ad **esclusione degli immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, **risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio **successivo** a quello in corso al 31 dicembre 2019 (Bilancio 2020) e può essere effettuata **distintamente per ciascun bene** e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota Integrativa.

Il **maggior valore** attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle Imposte sui Redditi e IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi e IRAP e di eventuali addizionali nella misura del **3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili**.

Il **saldo attivo della rivalutazione** può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società che effettua la rivalutazione di un'imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella **misura del 10%**.

⁶ **NOTA BENE:** Come previsto dal comma 7, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

NOTA BENE

Le sopra citate imposte sostitutive (**10% e 3%**) devono essere versate **in un massimo di tre rate di pari importo** di cui:

- ◆ la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle Imposte sui Redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e;
- ◆ le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle Imposte sui Redditi relative ai periodi di imposta successivi.

Gli importi da versare possono essere compensati.

ATTENZIONE

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del **quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, **ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.**

WELFARE AZIENDALE

(rif. articolo 112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)

È stato raddoppiato il limite relativo al *welfare* aziendale per l'anno 2020.

CHI

Aventi diritto.

COSA

Limitatamente al periodo di imposta **2020**, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non** concorre alla formazione del reddito (ai sensi dell'articolo 51, comma 3, TUIR) è elevato ad **Euro 516,46**.

PROCEDURA AMICHEVOLE

(rif. articolo 113 - Modifica dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 49/2020)

È stato modificato l'articolo 3 (rubricato "*Istanze di apertura di procedura amichevole*"), comma 3, del Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 49, che ha attuato la Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea.

CHI

Soggetti che presentano l'istanza di apertura di una procedura amichevole, ai sensi del Decreto.

COSA

Per effetto della modifica, viene previsto l'istanza di apertura di procedura amichevole **non** può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza **passata in giudicato** o una decisione del giudice a seguito di conciliazione (ai sensi degli articoli 48 e 48-*bis* del Decreto Legislativo n. 546/1992).

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com